

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 98/01/2012**

### **FATTO**

L'Associazione Sportiva Bergamasca Ginnastica e Nuoto ricorre contro un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Bergamo riguardante l'anno 2006 in tema di imposte varie.

Il motivo del contendere consiste essenzialmente nel mancato riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate delle agevolazioni fiscali previste a favore delle associazioni sportive dalla legge n. 389/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

Come primo motivo di doglianza l'associazione ricorrente afferma di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma per potere usufruire delle agevolazioni fiscali suddette sulla base:

- a) della opzione di richiesta delle agevolazioni fiscali indicata nella domanda di attribuzione del codice fiscale e della dichiarazione di inizio attività del 25 febbraio 2004;
- b) della comunicazione eseguita alla SIAE di Bergamo circa la volontà di usufruire dei benefici fiscali di cui sopra;
- c) della comunicazione eseguita anche nel modello di attribuzione del numero di partita IVA;
- d) della non sussistenza dell'obbligo di iscrizione al registro nazionale del CONI ai sensi della legge n. 186/2004, affermazione suffragata da un parere riportato su una rivista fiscale, parere allegato al ricorso.

Come secondo motivo di doglianza viene poi eccepita l'inapplicabilità delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale delle associazioni sportive dilettantistiche anche quando queste non rispettino i limiti e i parametri indicati dall'art. 111 bis commi 1 e 2 del DPR n. 917/1986. La ricorrente chiede pertanto il diritto a essere assoggettata fiscalmente alla disciplina agevolativa degli enti non commerciali.

L'Agenzia delle Entrate nelle proprie deduzioni rigetta entrambi i motivi di doglianza della ricorrente, ribadendo per il primo punto l'assenza da parte di questa dei requisiti richiesti dalla norma per le agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive e per il secondo punto l'applicabilità al caso in esame delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale.

### **DECISIONE**

La Commissione, valutati i documenti agli atti, respinge il ricorso per i motivi che seguono.

1) Quanto al primo punto di doglianza va premesso che la normativa fiscale, al fine di evitare facili abusi in tema di agevolazioni tributarie, prevede una serie di requisiti a carico delle associazioni sportive dilettantistiche, prima fa tutte la redazione di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano tutta una serie di indicazioni.

- In particolare, per poter fruire delle agevolazioni fiscali le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche sono le seguenti:

- la denominazione, indicando insieme alla stessa anche la finalità sportiva dilettantistica;
- l'oggetto sociale, con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale;

- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative e per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
- l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione o della società; l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Tutto ciò premesso, va rilevato che nel caso in esame risultano non osservate alcune delle indicazioni obbligatorie sopra citate, ossia:

- a) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari;
- b) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle associazioni;
- c) la presenza di una effettività del rapporto associativo finalizzato al raggiungimento di uno scopo comune;
- d) il divieto a carico degli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

A questo riguardo va infatti rilevato come di fronte alle precise contestazioni mosse dall'Agenzia il ricorso non abbia minimamente tentato di eccepire alcunché al riguardo, allegando ad esempio la copia dei rendiconti, la prova della devoluzione a fini sportivi del patrimonio associativo, i verbali delle assemblee tra gli associati a riprova della esistenza di un rapporto associativo, la contestazione dell'accusa mossa dall'Agenzia riguardo al fatto che l'amministratore ricoprisse cariche sociali in altre società o associazioni sportive.

Tanto basta per accogliere quindi le tesi dell'Agenzia delle Entrate sul punto.

2) Quanto al secondo motivo di doglianza riguardante l'inapplicabilità delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale a seguito del richiamo al dettato dell'art. 90 comma 11 della legge n. 289/2002, va detto che l'art. 90 citato dalla ricorrente nei motivi addotti a proprio favore al comma 18 lettera b prevede da parte dell'associazione sportiva l'affiliazione "ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale", affiliazione del tutto assente nel caso in esame.

Al riguardo si evidenzia come l'obbligo di iscrizione al registro del CONI sembri addirittura più confermato che smentito dall'articolo citato nel ricorso laddove l'esperto autore dell'articolo afferma testualmente a pagina 5 del ricorso: "L'iscrizione al registro CONI rappresenta una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per la fruizione delle agevolazioni fiscali a favore del settore sportivo dilettantistico" e a pagina 6 dello stesso ricorso: "Si ribadisce pertanto l'assoluta necessità di procedere all'iscrizione (al registro CONI, nota del relatore)".

Va peraltro osservato sul punto che se si ammettesse la fondatezza della richiesta della ricorrente riguardo alla mancata perdita della qualifica di ente non commerciale, si renderebbe privo di significato quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 398/91. Se il legislatore avesse infatti voluto estendere il regime fiscale speciale anche alle associazioni senza fini di lucro a prescindere dall'attività esercitata, ricomprendendo quindi anche quelle che esercitano un'attività sportiva, allora l'art. 1 della legge n. 398/1991 di fatto risulterebbe abrogato, in quanto le associazioni sportive non avrebbero mai la necessità di richiedere l'affiliazione a una federazione sportiva nazionale in quanto beneficerebbero in ogni caso del regime agevolato per il solo fatto di essere un'associazione senza fini di lucro.

Al contrario, l'esenzione deve essere per forza di cose intesa come rivolta alle associazioni senza fini di lucro diverse da quelle che esercitano un'attività a carattere sportivo che il legislatore ha inteso agevolare allo stesso modo di quelle sportive. Essendo priva la ricorrente, si ribadisce, del requisito dell'affiliazione e dell'iscrizione nel registro CONI, essa non può godere non solo della specifica disciplina agevolativa prevista per le associazioni sportive dilettantistiche introdotta dall'art. 90 della legge n. 289/2002 ma anche del regime di favore previsto in via generale per tutti gli enti commerciali dalla legge n. 389/1991,

#### **SPESE PROCESSUALI**

La Commissione condanna la parte soccombente al pagamento di spese processuali pari a euro 2.611,12, come da nota spese allegata dall'Agenzia.

#### **PQM**

La Commissione respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di spese processuali pari a euro 2.611,12.